



DESTINAZIONE URBANISTICA



DATI PARTICELLA

CATASTO TERRENI - (n.1 immobile)

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 280 - SUBALTERNO: - QUALITÀ: ENTE URBANO

CATASTO FABBRICATI - (n.4 immobili)

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 337 - SUBALTERNO: - CATEGORIA: A/3

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 279 - SUBALTERNO: 1 - CATEGORIA: A/3

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 280 - SUBALTERNO: 5 - CATEGORIA: A/3

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 280 - SUBALTERNO: 6 - CATEGORIA: A/3

DESTINAZIONE URBANISTICA - (n.4 destinazioni)

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 280

STRUMENTO: PRG - Piano Regolatore Generale

ZONA: E1 - Art.27 N.T.A.

TIPO: Poligono

RICADE: 100,0%

DESCRIZIONE: Zona E - Agricola

Sottozona E1 Agricola normale

Consulta Norma

(N.B. Fare comunque riferimento all'intera N.T.A.)

STRUMENTO: VI - Vincolo idrogeologico

ZONA: VI - Art.35 N.T.A.

TIPO: Poligono

RICADE: 100,0%

DESCRIZIONE: Vincolo idrogeologico

Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267

Consulta norma

(N.B. Fare comunque riferimento all'intera N.T.A.)

STRUMENTO: EDR - Edifici rurali

ZONA: 30 - Art.69 L.R. 70/95

TIPO: Poligono

RICADE: 51,8%

DESCRIZIONE: Edifici rurali

(Fonte: Tavola 7.a.2 Individuazione edifici rurali)

STRUMENTO: A13 - PTCP - Tutela Ambientale e Paesaggistica

ZONA: A.1.3.2 - Art. 8 P.T.C.P.

TIPO: Poligono

RICADE: 100,0%

DESCRIZIONE: Ambiti di attenzione idrogeologica

Ambiti di protezione idrogeologica

(Fonte: Tavola 8.b.1 pianificazione sovracomunale PTCP)



DATI PARTICELLA

CATASTO TERRENI - (n.1 immobile)

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 337 - SUBALTERNO: - QUALITÀ: ENTE URBANO

CATASTO FABBRICATI - (n.2 immobili)

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 337 - SUBALTERNO: - CATEGORIA: A/3

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 280 - SUBALTERNO: 5 - CATEGORIA: A/3

DESTINAZIONE URBANISTICA - (n.3 destinazioni)

FOGLIO: 9 - PARTICELLA: 337

STRUMENTO: PRG - Piano Regolatore Generale

ZONA: E1 - Art.27 N.T.A.

TIPO: Poligono

RICADE: 100,0%

DESCRIZIONE: Zona E - Agricola

Sottozona E1 Agricola normale

Consulta Norma

(N.B. Fare comunque riferimento all'intera N.T.A.)

STRUMENTO: VI - Vincolo idrogeologico

ZONA: VI - Art.35 N.T.A.

TIPO: Poligono

RICADE: 100,0%

DESCRIZIONE: Vincolo idrogeologico

Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267

Consulta norma

(N.B. Fare comunque riferimento all'intera N.T.A.)

STRUMENTO: A13 - PTCP - Tutela Ambientale e Paesaggistica

ZONA: A.1.3.2 - Art. 8 P.T.C.P.

TIPO: Poligono

RICADE: 100,0%

DESCRIZIONE: Ambiti di attenzione idrogeologica

Ambiti di protezione idrogeologica

(Fonte: Tavola 8.b.1 pianificazione sovracomunale PTCP)

Sottozona E1: Agricola normale

Comprende la maggior parte del territorio agricolo Comunale ove s'intende conservare e riqualificare l'esercizio dell'agricoltura. Nella sottozona si applicano gli indici di seguito riportati.

Per le costruzioni del tipo a) di cui al capoverso "edificazione in zone agricola" inerenti alla conduzione del fondo:

- l'utilizzazione edificatoria residenziale è ammessa per residenze necessarie alla conduzione del fondo; l'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,01 mq/mq per la residenza, con un massimo di mq 266,
- per gli imprenditori agricoli a titolo professionale valgono le agevolazioni di cui all'art. 70 della L.R. 18/83 e s.m.i.;
- l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire è fissata in 1,00 ettaro, anche se costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a titolo professionale e in 3,00 ettari in corpo unico, per tutti gli altri soggetti;
- ogni singolo edificio non può sviluppare una superficie edificabile complessiva superiore a 266,00 mq;
- altezza max. ml. 7.50
- distanza minima dai confini ml 10,00;
- distanza minima tra fabbricati ml 10,00;
- distanza minima dalla viabilità locale ml. 20.00 con eccezione delle strade vicinali ed interpoderali, per le quali la distanza è ridotta a ml. 7.50.
- Per le costruzioni di tipo b) di cui al capoverso "edificazione in zone agricola" realizzabili anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, valgono i seguenti indici: - superficie edificabile 150 mq per Ha con un massimo di 600 mq;
- l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire è fissata in 1,00 ettaro, anche se costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a titolo professionale e in 3,00 ettari in corpo unico per tutti gli altri soggetti;
- distanze dai confini ml 10,00
- distanza minima tra fabbricati ml 10,00;
- altezza massima m 7,50.

Per le costruzione di tipo c) di cui al capoverso "edificazione in zone agricola" adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed agli impianti produttivi al servizio delle attività agricole o alla produzione zootecnica:

- rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
- l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia del Permesso di Costruire è fissata in 1,00 ettaro, anche se costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a titolo professionale e in 3,00 ettari in corpo unico, per tutti gli altri soggetti;
- distacchi tra fabbricati non inferiori a ml.20,00;
- distanza minima dai confini ml 20,00;
- distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal Decreto Ministeriale 01/04/1968, n. 1044;
- altezza massima ml.7,50 o superiore per documentate esigenze produttive.
- parcheggi non inferiori al 10% della copertura;
- distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra l'ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per insediamento abitativo ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria;

Non è soggetta alle limitazioni di cui sopra la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

Nel caso in cui gli edifici esistenti ricadano nella zona di rispetto della viabilità, gli incrementi possono essere concessi purché non comportino l'avanzamento del fabbricato sul fronte della strada.

In ogni caso deve essere asservita alle costruzioni di cui alle tipologie a),b),c) l'intera partita catastale su cui insiste l'edificio, anche qualora solamente ampliato e sopraelevato, con atto regolarmente registrato e trascritto.

Nei casi in cui i fondi agricoli non raggiungano l'unità minima aziendale, ed indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, è prevista l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo, quali ricoveri per attrezzi, macchinari e per animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, silos ed altre opere di stoccaggio. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq.

E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di 0,015 mq/mq fino ad un massimo di 150 mq. Per i fondi fino a 7.500 mq le superfici massime realizzabili non possono comunque superare i 55 mq.

L'altezza massima realizzabili per tali manufatti è pari a 3m; non potranno essere realizzati scantinati o interrati. Dovranno essere utilizzate tecniche costruttive a secco, strutture rimovibili, e caratteristiche tipologiche compatibili con il paesaggio agricolo. Ulteriori modalità saranno disciplinate dal Regolamento di attuazione o Piano di Settore per le zone agricole come previsto dalla Variante al PRG.

Tale norma trova applicazione solo nelle sottozone E1_agricola normale e nella sottozona E2_Aree agricole di valore naturale e paesistico, limitatamente a quelle aree classificate dal Piano D'area della Val Tordino come "Area agricola periurbana caratterizzata da significativa produttività" ed individuate con apposito perimetro.

Nella sottozona E1 è consentita l'attività estrattiva, ai sensi della L.R. 26-7-1983 n. 54 e s.m.i., previa convenzione con il Comune ai sensi dell'art. 13 bis della stessa legge.

Le attività estrattive possono essere effettuate ad una distanza non inferiore a mt. 100,00 da edifici o strade di grande traffico.

Per le procedure di concessione e autorizzazione per le attività estrattive si rimanda alla citata L.R. 54/1983 e s.m.i. e al Piano Cave della Regione Abruzzo.